



Regolamentazione vendita E-CIG

Vendita delle sigarette elettroniche nelle tabaccherie e negli esercizi commerciali.

Il **D.L. 28 giugno 2013, n. 76**, recante *“Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di IVA e altre misure finanziarie urgenti”*, in vigore dal 28 giugno scorso, data della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale (n. 150), ha previsto, all'art. 11, una serie di **disposizioni che interessano la vendita delle sigarette elettroniche negli esercizi commerciali ordinari e nelle tabaccherie.**

Il campo di applicazione è descritto nel comma 22 dell'art. 11, che, inserendo nel D. Lgs. n. 504/95 l'art. 62-quater, **a far data dal 1° gennaio 2014** assoggetta ad imposta di consumo, nella misura pari al **58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico**, i **“prodotti succedanei dei prodotti da fumo”**, e cioè **“i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo”**.

In primis va evidenziato che, **in attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio di tali prodotti**, la vendita dei medesimi è **immediatamente consentita**, in deroga all'art. 74 del DPR n. 1074/58, anche per il tramite degli esercizi di cui all'art. 16 della legge n. 1293/57, **ovverosia da parte delle rivendite e degli esercizi muniti di patentino in cui è ammessa la vendita dei generi di monopolio.**

La deroga riguarda il divieto, previsto appunto nell'art. 74 del regolamento di esecuzione della legge sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, di commercializzare nelle rivendite prodotti o sostanze atti a surrogare i generi di monopolio.

Dunque, ***dal 28 giugno scorso è ammessa la rivendita, oltre che negli ordinari esercizi commerciali, anche nelle tabaccherie dei dispositivi meccanici ed elettronici (sigarette elettroniche o e-cig), comprese le parti di ricambio, che consentono il consumo dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati.***

La commercializzazione dei prodotti di cui si dice viene inoltre assoggettata alla **preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli** nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'art. 3 del Dm n. 67/99, il quale prevede i **requisiti soggettivi** che devono essere posseduti da tali soggetti¹.

I medesimi soggetti da autorizzare sono tenuti alla **preventiva prestazione di cauzione**, in uno dei modi stabiliti dalla legge n. 348/82 (in materia di “costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), a **garanzia di quanto dovuto per ciascun periodo di imposta**.

Il soggetto autorizzato decade in caso di perdita dei requisiti soggettivi o qualora sia venuta meno la garanzia. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione.

Il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui sopra, nonché le modalità di prestazione della cauzione, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, saranno definiti con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013**.

Da ciò, oltre che dalla considerazione che detti prodotti saranno assoggettati ad imposta di consumo solo dal 1° gennaio 2014, si desume che gli esercizi commerciali ordinari, fino all'approvazione del decreto, potranno continuare ad effettuare la vendita delle sigarette elettroniche e relative ricariche senza la prevista autorizzazione e la prestazione di cauzione.

La commercializzazione dei prodotti succedanei del tabacco è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria.

Infine, spetta al Ministero della Salute esercitare il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.

¹ Il legale rappresentante del depositario autorizzato e le persone eventualmente delegate alla gestione del deposito fiscale di cui all'articolo 2, lettere a) e b) devono: a) non aver subito provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari; b) non essere stati rinviati a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi; c) non aver riportato condanne per reati di cui alla lettera b); d) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto; e) non essere sottoposti a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né trovarsi in stato di liquidazione; f) non aver riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando; g) non trovarsi in una delle fattispecie previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. 2. Se, dopo il rilascio dell'autorizzazione, vengono meno uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede ai sensi dell'articolo 13.